

UNA PROPOSTA PER UN NUOVO STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

UMA PROPOSTA PARA UM NOVO ESTATUTO DO DANO NÃO PATRIMONIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO ITALIANO

ANGELO VIGLIANISI FERRARO

Università “Mediterranea” of Reggio Calabria (Italy). E-mail: avf@unirc.it

ASTRATTO:

Questo studio propone un nuovo statuto per il danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano, partendo dalle previsioni di un vecchio Disegno di legge delega del 2019. Viene analizzata la necessità di superare la rigida tipizzazione legislativa in favore di criteri alternativi basati sul rango costituzionale degli interessi lesi e si suggerisce un riordino complessivo della materia per ridurre le incertezze giurisprudenziali.

Parole chiave: Danno non patrimoniale; Tutela dei diritti della persona; Riforma del codice civile italiano.

ABSTRACT:

This study proposes a new framework for non-pecuniary damage in Italian law, building on a 2019 legislative delegation bill. It examines the need to move beyond rigid legislative typification towards alternative criteria based on the constitutional ranking of affected interests and suggests a comprehensive reorganization to minimize judicial inconsistencies.

Keywords: Non-pecuniary damage; Protection of personal rights; Reform of the Italian Civil Code.

RESUMO:

Este estudo propõe um novo estatuto para o dano não patrimonial no ordenamento jurídico italiano, com base um projeto de lei delegada de 2019. Analisa-se a necessidade de superar a tipificação legislativa rígida em favor de critérios alternativos baseados no status constitucional dos interesses violados, sugerindo-se uma reorganização abrangente da matéria para reduzir as incertezas jurisprudenciais.

Palavras-chave: Dano não patrimonial; Proteção dos direitos da pessoa; Reforma do Código Civil Italiano.



1 PREMESSA. L'ART. 1, COMMA 1, LETT. N) DEL DISEGNO DI LEGGE "RECANTE DELEGA PER LA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL CODICE CIVILE". UN'OCCASIONE IMPORTANTE PER METTERE ORDINE IN UN ISTITUTO TORMENTATO.

L'art. 1, comma 1, lett. n) del Disegno di legge "recante delega per la revisione e integrazione del codice civile", approvato dal Consiglio dei Ministri italiano il 28 febbraio 2019, prevedeva, tra le altre cose, che occorresse «estendere le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale per la responsabilità extracontrattuale e, nei congrui casi, contrattuale, anche disancorandola dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi».

La XVIII Legislatura si è conclusa nel 2022, e con essa tutti i disegni di legge non approvati sono decaduti. Pertanto, il disegno di legge in questione non è stato convertito in legge.

Pare siano, tuttavia, assolutamente maturi i tempi perché venga più in generale ripensata per intero la materia del danno non patrimoniale, evitando così che continuino a proliferare applicazioni giurisprudenziali eccessivamente divergenti ed imprevedibili.

Come hanno correttamente segnalato le Sezioni Unite, sia pur occupandosi di un tema tutt'affatto differente, nell'interpretazione della legge una delle prime operazioni da compiere è «sgombrare il campo di analisi da [...] espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato» (col rischio che, alla fine, quest'ultimo «resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica»¹).

Con riguardo al danno non patrimoniale, occorrerebbe riflettere sulla possibilità, per un verso, di ritornare alla originaria "visione" della figura dogmatica in questione (in linea con la *voluntas* espressa dai redattori del codice penale del 1930 e di quello civile del 1942), e, per un altro, di dare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'istituto in esame, tentando anche di risolvere una serie di altre incongruenze e problemi interpretativi che, negli oltre ottanta anni di vita

¹ Così nella sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015.



del codice civile italiano, hanno reso l'art. 2059 la disposizione sulla quale si è registrato il maggior numero di ricostruzioni ermeneutiche fantasiose, precedute e seguite da continui *revirement* (financo da parte delle Corti di ultima e di unica istanza).

Si tratterebbe, innanzitutto, di portare a compimento, con qualche opportuno correttivo, l'opera di sistemazione già iniziata dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, che hanno effettuato una netta distinzione tra danno da lesione del diritto all'integrità psico-fisico e pregiudizi derivanti dalla violazione di altre situazioni giuridiche di rango primario; e, poi, di riflettere meglio sulla necessità di limitare le richieste risarcitorie prive di fondamento, attraverso una più rigorosa valutazione circa la presenza nelle controversie di volta in volta poste all'attenzione delle autorità giudiziarie di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente in materia di illecito aquiliano, tentando anche di risolvere il vero problema del danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano, ossia quello della corretta (e uniforme su tutto il territorio nazionale) individuazione del *quantum debeatur*.

2 L'ESATTO SIGNIFICATO DA RICONOSCERE ALL'ESPRESSIONE "DANNO NON PATRIMONIALE".

Nella *Relazione del Guardasigilli Rocco al Progetto definitivo di un nuovo codice penale* si legge che la locuzione "danno non patrimoniale" è stata ritenuta preferibile a quella di "danno morale", «tenuto conto che spesso nella terminologia corrente la locuzione di "danno morale" ha un valore equivoco e non riesce a differenziare il danno morale puro da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla personalità morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio». Ed è a tutti noto che i redattori del codice civile del 1942 furono influenzati dalla formulazione del testo dell'art. 185 c.p., comma 2, a mente del quale «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui». Come si chiarisce meglio proprio nella *Relazione* che accompagnava il progetto di codice penale, essendoci «danni morali che sono contemporaneamente "moralì" e "patrimoniali" [...] qualora la legge usasse l'espressione "danno morale", potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti



patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno "non patrimoniale"»².

Senza voler ripercorrere nel dettaglio le tappe che hanno condotto alla formulazione della disposizione codicistica, e alle varie dispute dottrinali che l'hanno accompagnata e seguita, appare abbastanza evidente la *voluntas legis* originaria: dare ristoro al c.d. *premium doloris* nei soli casi previsti dalla legge, ossia, solitamente, a fronte di lesioni (penalmente rilevanti) di diritti della persona (ma, anche quest'ultima è un'apodissi priva di riscontri, tanto nel testo dell'art. 2059 in sé³, quanto nella *Relazione al codice civile*, nel cui par. 803 si chiarisce che con l'espressione «risarcimento dei cosiddetti morali», va intesa la «riparazione o compensazione indiretta di quegli effetti dell'illecito» – e non degli interessi⁴ – «che non hanno natura patrimoniale»).

E, mentre per danno biologico (del quale si attende una "definizione di carattere generale", con l'indicazione «dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento», come ha stabilito l'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000), danno da illecito *antitrust* (di cui al D. Lgs. n. 3 del 19 gennaio 2017), danno da violazione delle norme del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (ex art. 82 del GDPR), sembrerebbe potersi parlare ormai di categorie dogmatiche autonome, per le quali valgono regole specifiche di volta in volta dettate dal legislatore (che derogano in parte al modello sancito nel codice civile italiano), per i pregiudizi di natura non patrimoniale "tipici" sarebbe probabilmente opportuno pensare ad un riordino complessivo della materia, con soluzioni che evitino confusione e duplicazioni risarcitorie.

² Così in *Lavori preparatori del codice penale*, VII, Roma, 1930, p. 83 ss. Per G. CRICENTI, *Il danno non patrimoniale*, Padova, 2006, p. 14, «la formula danno non patrimoniale è stata adottata dal legislatore italiano sull'esempio del codice civile germanico, mentre l'espressione danno morale è dovuta alla tradizione di diritto comune (pur essa tedesca) di chiamare la riparazione dei danni non patrimoniale con il termine "pecunia doloris", con evidente riferimento al pregiudizio morale».

³ Come ha sottolineato G.B. FERRI, *Il danno alla salute e l'economia del dolore*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1999, p. 836, «l'offesa, che è sottesa all'art. 2059 c.c. non riguarderebbe tanto, la persona», quanto «l'ordine giuridico, il cui determinante rilievo vuol riprodursi in sede di codice civile, dopo che era stato affermato in sede penale, con l'art. 185» e ciò appare «perfettamente coerente con le concezioni, non certo personalistiche, al tempo dominanti». Ma, sull'argomento, si rinvia anche alle osservazioni di D. MESSINETTI, voce *Danno giuridico*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, Milano, 1997, p. 498.

⁴ Sembra, pertanto, una forzatura anche la recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione (Sez. VI), con l'ordinanza n. 17894 del 27 agosto 2020, secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile solo se «espressamente» o «implicitamente» ammessa dalla legge, e «quest'ultima ipotesi si verifica allorché il fatto illecito abbia vulnerato» un diritto «che riguardi la persona e non il suo patrimonio e, in generale, la forzosa rinuncia al godimento di un bene materiale non costituisce lesione di un diritto della persona, salvo l'ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali *quoad vitam*: l'acqua, l'aria, il cibo, l'alloggio, i farmaci». Il rischio è, peraltro, quello di conferire una eccessiva discrezionalità al giudice nell'individuare la categoria in questione, sacrificando così l'interesse generale alla certezza del diritto.



Occorrerebbe, in particolare, distinguere due ipotesi.

Se la condotta antigiuridica del danneggiante si è limitata a ledere una delle situazioni di rango primario della vittima (nome, immagine, reputazione, proprietà e qualsiasi altro interesse fondamentale) – protetta da una specifica disposizione di legge (o da fonte ad essa sovraordinata, come la Costituzione o le Carte dei diritti rese esecutive in Italia) – diverse dalla salute, il soggetto che ha subito l'illecito dovrebbe poter invocare (eventualmente, in aggiunta al danno patrimoniale) la liquidazione del solo danno morale⁵, ossia del patema d'animo (o «senso di impotenza e di frustrazione», secondo la definizione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁶), e non certamente di altri pregiudizi di carattere non patrimoniale, quale il “danno esistenziale”, o “dinamico-relazionale” che dir si voglia (il quale è un tipo di pregiudizio sussumibile al massimo nella categoria del danno da violazione di un diritto assolutamente diverso, che è quello alla salute).

Qualora, invece, l'offesa abbia riguardato direttamente (solo o anche) l'integrità psico-fisica (per come tutelata nell'art. 32 della Costituzione, ma anche negli artt. 2, 3 e 8 della CEDU e art. 35 della Carta di Nizza), o ne abbia comunque cagionato un peggioramento (ma, sempre quale conseguenza diretta e immediata secondo l'*id quod plerumque accidit* della condotta illecita del danneggiante), allora accanto al danno morale (posto, sempre, che di quest'ultimo si riesca a provare l'esistenza), si dovrà liquidare eventualmente anche il c.d. danno biologico (che, in attesa di una più compiuta elaborazione del legislatore italiano, potrà essere forse considerato nella sua dimensione statica e dinamico-relazionale, secondo la definizione di salute fornita dall'OMS, quale “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” di un individuo).

Così, ad esempio, laddove venga pubblicata illegittimamente l'immagine di un determinato soggetto, o sia commesso un qualsiasi reato nei suoi confronti, è possibile che emerga un danno morale ricollegabile alla condotta dell'offensore, ma se questa non produce anche una lesione alla salute (psico-fisica o sociale) del soggetto, allora non vi sarà spazio per il danno biologico, né, tanto meno, per quello esistenziale.

⁵ Interessanti sono le parole che la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5455 del 15 settembre 2020 utilizza in materia: «la lamentata lesione di diritti inviolabili della persona, come l'onore e la reputazione, garantiti dall'art. 2 della Costituzione [...] fa sorgere, ex se, in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059 c.c.».

⁶ V., tra le più recenti, le sentenze del 6 giugno 2019, *Mideo c. Italia*; del 4 febbraio 2014, *Ceni c. Italia*; e 28 giugno 2011, *De Caterina e altri c. Italia*.



Perfino dalla lesione del solo diritto alla salute potrebbe talvolta derivare unicamente un danno alla integrità psico-fisica, ma non anche un patema d'animo o un senso di frustrazione (e allora non potrà essere risarcito alcun danno morale)⁷, né una ripercussione sul piano relazionale (per cui non andrà liquidato il pregiudizio di tipo esistenziale)⁸. Così come del resto può accadere che il danno alla salute di un soggetto possa avere unicamente natura “psichica”⁹ e/o “relazionale” (al di là di ogni lesione alla propria integrità fisica). Un utile esempio può essere quello dei prossimi congiunti di un individuo finito sulla sedia a rotelle, i quali, senza subire alcun pregiudizio di tipo biologico, vedano alterato il loro stato di “benessere mentale e sociale”, a causa dello sconvolgimento del complessivo assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia (con una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri), e

⁷ Nell'ordinanza n. 5547 del 1° marzo 2024 si ribadisce, anzi, che «la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale, rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale».

⁸ Degno di nota è quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione nell'arresto n. 25164 del 10 novembre 2020: «nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accettare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; [...] 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale». Contrari ad una siffatta impostazione sono apparsi M. GRONDONA, *A proposito dell'autonomia fenomenologica e ontologica del danno morale. Ovvero, tra categorie descrittive e categorie concettuali*, in *Danno resp.*, 2021, p. 44 ss. (per il quale si dovrebbe parlare «di concorso eventuale, ma di concorso necessario», dal momento che «considerare la sola voce del danno biologico depurata del danno morale vuol dire espungere arbitrariamente dal concetto di danno non patrimoniale il profilo fenomenologico dell'afflizione») ed E. BUFANO, *L'autonomia del danno morale e la sua liquidazione: c'è vita oltre le Tabelle*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 148 (per il quale si tratterebbe di «una equità spannometrica, che lascia sul terreno più nodi di quanti ne sciolga»).

⁹ Si pensi alla vicenda del soggetto anziano che per anni abbia creduto di essere nonno di due bambini (ed abbia quindi intrattenuto una relazione affettiva rilevante con questi ultimi), per poi scoprire – a distanza di molto tempo – dell'inesistenza di un reale rapporto biologico e della impossibilità di continuare ad incontrare quei ragazzini, divenuti ormai come veri e propri componenti della sua famiglia, con «conseguenze dirette dirompenti, causate dal danno ingiusto derivante quanto meno dalla lesione della sua sfera affettiva» (pur in assenza di un danno all'integrità fisica in senso stretto dell'interessato). Così G.A. PARINI, *Il risarcimento del danno endofamiliare causato dall'adulterio e dalla scoperta dell'assenza di un legame biologico con i figli*, in *Fam. dir.*, 2020, p. 51 ss., commentando la sentenza del Tribunale di Bari, II Sezione civile, del 18 marzo 2019. Interessante appare, del resto, la decisione del Tribunale di Firenze n. 280 del 2 febbraio 2015, in *Corti fior.*, 2015, p. 37 ss., con nota di A.C. NAZZARO, *Responsabilità e affidamento nel riconoscimento del figlio: riflessioni a margine di una recente decisione del Tribunale di Firenze*.



della profonda alterazione del precedente stile di vita (in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai bisogni della vittima primaria dell'illecito)¹⁰.

Si tratta, in tutti questi casi, di pregiudizi che meritano una loro compiuta disciplina *ad hoc* (proprio come già venti anni fa la più volte citata legge sulle assicurazioni auspicava che accadesse).

Una siffatta interpretazione consentirebbe di risolvere anche l'annosa questione relativa alla difficile conciliazione tra la regola per cui il danno non patrimoniale deve essere risarcito secondo equità (ex art. 1226 c.c.), ma per un tipo particolare di esso (quello biologico, derivante eventualmente anche dalla interruzione – o dallo sconvolgimento – di un rapporto parentale) occorra invece utilizzare delle tabelle¹¹.

Ricostruendo in tal modo l'istituto in questione, lo stesso pericolo di duplicazioni risarcitorie (con specifico riferimento al solo danno morale a questo punto), in presenza di illeciti plurioffensivi (che ledano ad esempio simultaneamente i diritti all'immagine, alla *privacy*, alla salute, ecc.), risulterebbe mitigato (rispetto a quello esistente, oggi, dando seguito alla tesi secondo la quale danno morale e dinamico-relazione potrebbero contemporaneamente scaturire a fronte del *vulnus* arrecato ad ognuna delle situazioni giuridiche summenzionate) e sarebbe in realtà neutralizzato dall'obbligo di riconoscere un ammontare unico per quel tipo di pregiudizio, considerando ovviamente la maggiore intensità del dolore o del senso di frustrazione in ipotesi derivante dall'offesa ad una pluralità di interessi di rango primario (proprio come fa la Corte di Strasburgo, laddove accerti la sincrona violazione di differenti diritti fondamentali dell'uomo sanciti nella CEDU).

Ma, un discorso analogo potrebbe valere anche per la nuova impostazione fornita dalla Terza Sezione della Corte di cassazione italiana (e basata, invero, sul dato normativo vigente in un settore specifico della responsabilità civile), secondo la quale il pregiudizio dinamico-relazionale avrebbe una natura anfibologica: esso, infatti, nel caso di lesione del diritto all'integrità psico-fisica, diventerebbe un tutt'uno con quello biologico (salvo poter essere “personalizzato”, in alcune ipotesi particolari), mentre, se l'offesa riguarda altre situazioni giuridiche soggettive inviolabili, rimarrebbe di natura

¹⁰ Cfr. le pronunce della Terza Sezione Civile n. 531 del 14 gennaio 2014; n. 22585 del 3 ottobre 2012; e n. 20292 del 20 novembre 2012, nelle quali si è chiarito che «la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di un danno morale soggettivo [...] e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto».

¹¹ Sul tema si è soffermato di recente anche S. PATTI, *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1029 ss.



meramente esistenziale (potendo però diventare, forse, addirittura “super-esistenziale” – *absit iniuria verbis* –, in casi straordinari, stante la precisazione contenuta nell’ordinanza n. 7513 del 2018 secondo la quale «il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico»).

Se poi l’illecito lede sia la salute che altri interessi costituzionali, dando seguito a quanto ribadito anche recentemente dall’autorità nomofilattica (ossia che «ai fini della determinazione del danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, bisogna tener conto di tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, comprensivi anch’essi del generale, duplice aspetto della sofferenza interiore, intesa come strumento di afflizione in tutte le sue possibili forme, *id est* del danno morale, sia di quelli relativi agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso [...] senza ricorrere ad automatismi risarcitorii»¹²), vi potrebbe essere il rischio di una doppia liquidazione del danno dinamico-relazionale (sia come componente del pregiudizio biologico in sé e per sé, sia come conseguenza della violazione del/i diritto/i fondamentale/i diverso da quello alla salute).

Interessante appare da questo punto di vista quanto stabilito dalla proposta di riforma della responsabilità civile francese, che dedica una sezione specifica alla “*réparation des préjudices résultant de certaines catégories de dommages*” e negli artt. 1269-1280 si occupa del “*dommage corporel*”, inteso come lesione della “*intégrité physique ou psychique*”¹³ (nettamente distinto dal *préjudice moral*, che può invece sorgere dalla lesione di qualsiasi altro interesse giuridicamente tutelato).

Il legislatore italiano dovrebbe, probabilmente, effettuare una scelta simile e ritagliare una disciplina *ad hoc* – inserita in un corpo normativo di carattere generale (codice civile o legge speciale), e non in un gruppo di disposizioni di settore – al danno biologico.

¹² Così nell’ordinanza n. 18442 del 28 giugno 2023 (Travaglino presidente e Condello relatore).

¹³ Cfr., tra i tanti, J.S. BORGHETTI, *Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile: présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 773 ss.; M. MEKKI, *Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile: maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile*, in <https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf>; K. BELLIS, *Réforme du droit de la responsabilité civile, préjudices réparables et office du juge Le cas du préjudice médiat de privation d’assistance*, in *Recueil Dalloz*, 2020, p. 2025 ss.; A. GANGEMI, *La liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 159.



3 UNA NUOVA E PIÙ CORRETTA LETTURA DEL SINTAGMA “CASI PREVISTI DALLA LEGGE”, CHE SUPERI LE CONTRADDIZIONI PRESENTI NELLA GIURISPRUDENZA (ANCHE DELLA CORTE DI CASSAZIONE).

Anche sul piano dell’ingiustizia del danno, sarebbe utile fornire una più adeguata ed aggiornata ricostruzione dogmatica, in linea con quanto veniva espressamente previsto nella citata Legge delega per la revisione del codice civile, che, nel riferirsi alla natura costituzionale degli interessi lesi, pare intendesse richiamare pure quelli contenuti nelle Carte dei diritti operanti in Italia ai sensi degli art. 2, 11 e 117 della Legge fondamentale: e financo le situazioni giuridiche – quali quelle dominicali, ad esempio – non considerate storicamente annoverabili tra i diritti della persona in senso stretto (la violazione delle quali può, pur tuttavia, generare “effetti che non hanno natura patrimoniale”)¹⁴.

¹⁴ Assolutamente corretta appare, da questo punto di vista, la tesi secondo cui «la verifica» circa la sussistenza di nuovi diritti inviolabili va effettuata «scandagliando il diffuso sentire – che...quando sia veramente condiviso, fa capolino, qua e là, nelle maglie di un ordinamento, aperto non solo, come la stessa Corte ricorda, ai valori comunitari, ma anche ai diritti sanciti nelle Convenzioni internazionali», al fine di accertare «se quella situazione di cui si lamenta la lesione sia ragionevolmente riconducibile ad una manifestazione della personalità dell’uomo che vive ed opera in un determinato momento storico». Così V. FORTINO, *I danni ingiusti alla persona*, Padova, 2009, p. 174. Sul «processo di emersione dei diritti nella realtà storica», si veda anche A. PISANÒ, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita*, Milano, 2011, p. 42 ss. Lo studioso viene richiamato da F. AZZARI, *Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 16 ss., il quale, rinviano anche a N. BOBBIO, *Sul fondamento dei diritti dell’uomo*, in *Id.*, *L’età dei diritti*, Torino, 1990, p. 9 ss., ricorda come secondo questo autorevolissimo Maestro «i diritti dell’uomo costituiscono una classe variabile destinata cioè a modificarsi al mutare delle condizioni storiche, dei bisogni e degli interessi, delle classi al potere, dei mezzi disponibili per la loro attuazione ricordando che diritti un tempo assoluti, come la proprietà, sono oggi sottoposti a significative limitazioni, mentre altri diritti che in una certa epoca non erano neppure presi in esame, come quelli sociali, sono oggi proclamati con grande ostentazione». Del resto anche chi, in dottrina, è apparsa particolarmente critica nei confronti di una incontrollata apertura verso diritti non adeguatamente ancorati alle previsioni costituzionali, ossia E. NAVARRETTA, *Il danno non patrimoniale*, in S. DELLE MONACHE (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010, p. 10 ss., rinviano a tutti quei «valori...di contenuto ampio e di pregnante significato assiologico...posti a fondamento della categoria e che in un certo senso chiudono il sistema: la dignità umana, il libero svolgimento della personalità e l’uguaglianza», finisce per ammettere che «qualunque fattispecie lesiva, per quanto peculiare e atipica, se colpisce in maniera rilevante la persona e la ferisce nella sua più profonda debolezza, è coperta senza dubbio da tutela»; per cui possono esservi addirittura diritti su «beni – l’abitazione, l’alloggio e altri – in grado di avere una tale diretta e stretta strumentalità rispetto alla persona, alla sua dignità e al libero svolgimento della sua personalità da poter giustificare il richiamo ad una dimensione personalistica e finanche inviolabile dell’interesse». Secondo C. SCOGNAMIGLIO, *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità*, in www.personaedanno.it, tenendo conto delle previsioni racchiuse nella Carta di Nizza, «debbono considerarsi inviolabili tutti i diritti della persona che attengono al nucleo essenziale della sua dignità» e del resto «nella elaborazione giurisprudenziale recentissima della Suprema Corte, il parametro del diritto inviolabile sembra scolorare», per cui «l’evocazione della sussistenza... di un diritto inviolabile rappresenta solo il rivestimento di una decisione che rinviene altrove il proprio reale fondamento».



In attesa che sia lo stesso legislatore ad introdurre un rinvio di tal guisa, per evitare ogni conflitto con il sistema CEDU basterebbe dare una lettura “convenzionalmente orientata” all’art. 2059 c.c.¹⁵ (proprio come ha fatto il Tribunale di Reggio Calabria in un caso di responsabilità per uccisione di un animale d’affezione¹⁶), tenendo conto delle – perennemente attuali – parole espresse da un attento studioso, per il quale «il danno patrimoniale può anche non esserci, e può sussistere solo quello morale, quando si tratti di cose prive di valore economico ma, per loro natura, generalmente dotate di grande valore sentimentale»¹⁷ (si pensi al caso di un’unica, ed ultima, lettera lasciata ai propri figli da un internato nei campi di concentramento di Auschwitz¹⁸).

Non sembrano pensarla esattamente così alcuni giudici della Corte di Cassazione, i quali, ad esempio, con una serie di pronunce sotto vari profili criticabili, hanno negato rilevanza costituzionale all’«interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze [...] cosicché dall’inadempimento all’obbligo di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l’obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.»¹⁹ o hanno «cortocircuitato

¹⁵ V. R. CONTI, *Diritto di proprietà e CEDU. Itinerari giurisprudenziali europei. Viaggio fra carte e corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario*, Roma, 2012, p. 231; P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 61 ss.; M. BONA, *Il valore e l’uso dei precedenti di Strasburgo nel risarcimento per i danni alla persona e da uccisione (l’art. 2059 c.c. “europeizzato”)*, in *Giur. it.*, 2007, p. 91 ss.; ed A. RICCIO, *Verso l’atipicità del danno non patrimoniale: il mancato rispetto dei vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo solleva una nuova questione di costituzionalità dell’art. 2059 c.c.?*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 283 ss.

¹⁶ Cfr. la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II, del 6 giugno 2013. V., in senso conforme, le pronunce del Tribunale di Torino, Sezione III, del 29 ottobre 2012, del Tribunale di Pavia, n. 1266 del 17 settembre 2016 e del Tribunale di Venezia, n. 1936 del 17 dicembre 2020. Per una ricca rassegna giurisprudenziale in materia, cfr. E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno resp.*, 2019, p. 208 ss.

¹⁷ M.V. DE GIORGI, voce *Danno I) Teoria generale*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, p. 7 ss. Come ha asserito M. FRANZONI, *Il danno morale*, in *Contr. impr.*, 1990, p. 331, sarebbe forse oggi doveroso «riformulare il concetto di patrimonio, considerandolo non solo nei suoi elementi economici, non solo nei rapporti giuridici che afferiscono le persone, ma anche in quel complesso di utilità, di vantaggi, di comodità, di benessere che, pur non trovando una valutazione pecunaria corrente secondo stime di mercato, non per questo non possono diventare passibili di una valutazione economica, secondo una certa coscienza sociale tipica del momento».

¹⁸ Anche secondo A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, vol. II, Milano, 1979, p. 358, «l’interesse d’affezione può, a seconda dei casi, concorrere con un interesse patrimoniale di notevole o di infima importanza...; ma questi stessi beni, forniti di così scarso valore economico, sono atti a suscitare un ricordo sentimentale, che può avere grande importanza nella sfera morale (non patrimoniale) dell’individuo».

¹⁹ Così nella sentenza n. 13370 del 29 maggio 2018. Nell’arresto in questione si precisa che «il diritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di



l'azione di classe promossa da alcune associazioni di consumatori in pro di pendolari esasperati dai disservizi innescati da una infelice innovazione informatica introdotta da una società ferroviaria responsabile di trasporti locali»²⁰.

È innegabile che in questi casi (e in molti altri assai simili) sarebbe stato sbagliato riconoscere, come in passato alcuni giudici di merito avevano fatto, un danno di tipo esistenziale (venendo in rilievo – come si è già accennato – pregiudizi tutt'al più sussumibili nell'alveo di quelli di carattere morale), ma escludere *in toto* ogni forma di ristoro per condotte, magari dolose e prive di qualsiasi giustificazione, che potrebbero aver creato ad alcuni danneggiati perdite di carattere non patrimoniale anche abbastanza rilevanti, significa ridurre ogni scelta contrattuale delle parti a questioni meramente patrimoniali (magari di valore irrisorio, come nel caso della lettera del deportato) e dimenticare che in realtà nella definizione codicistica stessa di prestazione (ex art. 1174 c.c.) è spiegato in maniera chiara che essa può rispondere anche semplicemente ad un interesse non patrimoniale.

Come ha ben evidenziato un attento studioso (sicuramente non appartenente alla categoria dei c.d. “esistenzialisti”), «sulle banchine della stazione, in attesa di convogli che non arrivavano, o a pigiarsi in vagoni sovraffollati, erano persone ammalorate da disservizi plateali. Idiosincrasie? Capricci? Provate ad aspettare al freddo (nella specie, era dicembre) un treno in biblico ritardo, quando non cancellato, e poi ne riparliamo [...] Nel frattempo, com’è ovvio, il responsabile dell’illecito festeggia lo scampato pericolo (versante in negativo del vantaggio derivante dall’accumulo di numerosi, ancorché ridotti, profitti illeciti)»²¹.

affidare il ricordo alla propria memoria). Si tratta quindi, di un diritto “immaginario”, non idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale». Cfr. F. RUGGIERO, *Foto del matrimonio smarrite, no al danno esistenziale della sposa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2018, p. 1388 ss.; e V. CARBONE, *La mancata consegna delle foto matrimoniali dà luogo al risarcimento dei soli danni patrimoniali*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1016 ss.

²⁰ R. PARDOLESI, *Inadempimento contrattuale, danno non patrimoniale, azione di classe: note minime su disvalore, disappunto, irrisorietà e altro ancora*, in *Danno resp.*, 2020, p. 95, riferendosi alla sentenza n. 14886 del 31 maggio 2019. Secondo lo studioso, «di fronte al danno morale [...] continua a sussistere un pregiudizio di fondo, il timore che vengano addotti, con fare più o meno ricattatorio, pregiudizi non solo impalpabili, ma in realtà irrilevanti (se non inesistenti)».

²¹ A sostenerlo è sempre R. PARDOLESI, *loc. ult. cit.* Merita di essere segnalata, da questo punto di vista, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28244 del 9 ottobre 2023, che ha evidenziato come, «in caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione – purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni – delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all’interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore». Assai critico nei confronti di questa pronuncia è apparso G. PONZANELLI, *La Terza Sezione della Cassazione e la responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2024, p. 5 ss.



La perentoria presa di posizione delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008²² sembra in effetti non considerare minimamente che nella stessa nozione generica di danno, contenuta l'art. 1218 c.c., ben potrebbe essere incluso anche quello disciplinato dall'art. 2059 c.c. (come accade in molti altre ipotesi in cui le previsioni legislative non fanno espressamente riferimento ai pregiudizi di carattere non patrimoniale, eppure questi ultimi vengono da tempo riconosciuti, senza remora alcuna)²³.

Peraltro, non si riesce a comprendere bene la ragione per la quale, accanto ad un atteggiamento di chiusura come questo, si registri poi una (eccessiva, forse) apertura nei confronti di altre richieste risarcitorie apparentemente davvero discutibili.

Vale la pena citare la possibilità accordata al coniuge tradito di agire in giudizio per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale anche nei confronti del terzo che abbia concorso nell'adulterio e sempre che (precisazione più che mai risibile, in questo caso, per la sua indeterminatezza) «purché la lesione superi la soglia della tollerabilità» (si deve trattare di tradimenti plurimi? Occorre dimostrare che siano stati effettuati in luoghi pubblici?). Il tutto («senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva»), però, a condizione che anche lo stesso stato «di afflizione indotto nel coniuge superi la soglia della tollerabilità» e si traduca, precisa il Supremo Collegio (mischiando il *quomodo* con l'*an*), «per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca», nella violazione di un (non meglio precisato) «diritto costituzionalmente protetto [...] quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale»²⁴.

²² Contrari alla tesi che ritiene necessaria la sussistenza del *contra ius* costituzionale in tema di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sono apparsi moltissimi studiosi. Cfr., anche solo a fini bibliografici, A. Viglianisi Ferraro, *Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia. Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma*, Napoli, 2024, *passim*.

²³ V., in senso analogo, F. RUGGIERO, *Foto del matrimonio smarrite, no al danno esistenziale della sposa*, cit., p. 1393, Secondo l'autrice, ove si consideri poi che «l'ordinamento giuridico acconsente alla stipulazione di contratti atipici, sia pur con il limite della meritevolezza degli interessi perseguiti» e che «nel regolamento contrattuale possono essere convogliati anche interessi di natura non patrimoniale (art. 1174 cod. civ.), allora al creditore che subisca – a seguito del fallimento del rapporto contrattuale – un pregiudizio non patrimoniale dovrà riconoscersi il pieno diritto di ricorrere a strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento in caso di inadempimento, ivi compreso il risarcimento».

²⁴ Questo è quanto si legge nell'ordinanza della III Sezione Civile, n. 6598 del 7 marzo 2019. Un riferimento all'onore e la reputazione quali «diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitorii è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni», compare anche nella sentenza n. 15742 del 15 giugno 2018. Cfr., inoltre, le pronunce n. 1046 del 17 gennaio 2019, n. 9799 del 9 aprile 2019 e n. 31537 del 6 dicembre 2018. Ma, V., del resto, già la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 12 aprile 1973.



E l'elenco di scelte giurisprudenziali dell'organo di legittimità, non dei giudici di pace, a dir poco contraddittorie potrebbe proseguire.

Tralasciando ogni riferimento alla già citata pericolosità di un utilizzo diretto di valori come la dignità, proprio in una materia in cui l'interprete è tenuto *ex art. 2059 c.c.* ad attenersi al principio di tipicità nella individuazione degli interessi ai quali riconoscere tutela, è singolare, ad esempio, che, da un lato, venga riconosciuto il danno non patrimoniale per «i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa», i quali «costituiscono lesione della dignità personale del lavoratore medesimo, come diritto inviolabile della persona in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost.»²⁵, e, dall'altro, sia negata una identica tutela giuridica ad un individuo privato di un elemento che potrebbe talvolta essere l'unico in grado di consentirgli di vedere realizzata la sua soggettività attraverso le quotidiane interazioni con il resto del mondo²⁶ (si pensi al già menzionato caso di un cane addestrato per condurre una persona cieca, completamente abbandonata magari dai suoi stessi congiunti).

²⁵ Così nell'ordinanza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16596 del 20 giugno 2019, nella quale si legge, inoltre, che «la modifica *in peius* delle mansioni, invero, è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti». Ed in senso analogo nella sentenza, della stessa Sezione, n. 9901 del 20 aprile 2018, nella quale si precisa che «nell'ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti». Salvo precisare, nell'ordinanza n. 19343 del 20 luglio 2018, che comunque in caso di «demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova *ex art. 2697* cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale».

²⁶ Non a caso, un autorevole studioso già nel 1995 evidenziava che la relazione affettiva con l'animale «potrebbe esigere di non limitare il risarcimento al danno morale, ma riferirlo al danno non patrimoniale risentito per la perdita di un affetto che si annovera tra i beni della personalità». Così P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 1995, p. 138 ss.



D'altra parte, risulta altresì difficile comprendere perché, una volta riconosciuta l'impresa quale formazione sociale all'interno della quale vanno tutelati i diritti del lavoratore subordinato, non si debba immaginare una tutela non patrimoniale anche per il titolare dell'ente privato (considerando, ove non sia sufficiente il rinvio all'art. 41 della Costituzione²⁷, l'esistenza di una specifica forma di protezione all'interno della Carta di Nizza, ad opera dell'art. 16, oltre che nella CEDU, in virtù dell'interpretazione ampia del concetto di "tutela dei beni" data dalla Corte di Strasburgo all'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale²⁸): si pensi al caso di *mobbing ascendente* effettuato dai dipendenti²⁹ o di illegittimo sequestro da parte di una pubblica amministrazione di un'impresa con pochi utili, ma che aveva un grande valore affettivo per il soggetto (leso, quindi, gravemente sul piano non patrimoniale, più che su quello economico)³⁰.

4 LA NECESSITÀ DI LIMITARE LE RICHIESTE RISARCITORIE PRIVE DI FONDAMENTO, ATTRAVERSO UNA PIÙ RIGOROSA VALUTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ILLECITO AQUILIANO.

La proliferazione di pretese immeritevoli di accoglimento andrebbe forse più correttamente contrastata (senza "ritoccare" in via pretoria l'art. 2059 c.c.), effettuando (ed imponendo, soprattutto, ai giudici di merito di operare) una rigorosa analisi relativa alla reale sussistenza – nelle controversie da decidere – di tutti i presupposti "ordinari" previsti dalla legge perché possa sorgere un obbligo risarcitorio in capo al danneggiante³¹: ossia, verificando in giudizio che risulti adeguatamente provata la


²⁷ Sul quale v., recentemente R. NIRO, *Art. 41*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 851 ss.

²⁸ Sia consentito rinviare ad A. VIGLIANISI FERRARO, *La tutela multilivello del diritto di proprietà nel sistema giuridico italo-europeo*, Napoli, 2020, *passim*.

²⁹ Cfr., per tutti, V. RISPOLI, *Il "mobbing": forme di tutela giuridica e risarcibilità del danno*, in *Dir. giust.*, 2010, p. 74 ss.; G. ANNUNZIATA, *Responsabilità civile e risarcibilità del danno*, Padova, 2010, p. 135; M. TAMPIERI, *La tutela civile della persona*, Padova, 2010, p. 105; G. TRENTINI, *Oltre il mobbing: le nuove frontiere della persecutività*, Milano, 2006; R. SCOGNAMIGLIO, *A proposito del mobbing*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 496; S. MAZZAMUTO, *Il mobbing*, Milano, 2004, p. 6; R. DEL PUNTA, *Il mobbing: l'illecito e il danno*, in P. TOSI (a cura di), *Il mobbing*, Torino, 2004, p. 72; S. CASSAR, *Il c.d. mobbing nel rapporto di lavoro: problematiche interpretative ed inquadramento giuridico*, in www.art.torvergata.it.

³⁰ Sarà utile ricordare che la Corte di Giustizia ha ritenuto teoricamente risarcibile il danno da violazione della libertà di impresa tutelata dall'art. 16 della Carta di Nizza. Si rinvia alle sentenze del 9 giugno 2016, *J. Hansson c. J.G. GmbH*, causa C-481/14; e del 20 dicembre 2017, *EUIPO c. European Dynamics Luxembourg SA e a*, causa C-677/15 P.

³¹ Indicativa appare, al riguardo, la sentenza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione n. 1090 del 18 gennaio 2011, in *Dir. giust.*, p. 112 ss., con commento di I. MEO, *Black out elettrico: perché l'ENEL non è responsabile?*, nella quale, senza addentrarsi affatto nella valutazione circa la sussistenza



presenza dei profili soggettivi, dell'ingiustizia del danno – da intendersi come pregiudizio causato da una condotta non soltanto “*contra ius*”, ma anche “*non iure*”³² (o “*sine iure*”, secondo impostazioni più recenti³³, ossia in assenza di una delle cause di giustificazione di cui all'art. 2045 c.c., altra norma che meriterebbe in questo contesto di essere valorizzata maggiormente) – e, soprattutto, del nesso di causalità³⁴; e maggiore spazio andrebbe, inoltre, assegnato a tal proposito – anche in tema di danno non patrimoniale – alla c.d. “regola di autoresponsabilità”³⁵ sancita nel primo comma dell'art. 1227 del codice civile³⁶.

È difficile negare che molte delle domande giudiziali respinte dal Supremo Collegio negli ultimi anni con argomentazioni macchinose e non del tutto persuasive potrebbero essere rigettate *sic et simpliciter* proprio per l'assenza di un collegamento eziologico tra la condotta del soggetto agente e lo stato di afflizione (magari, anche grave) in cui versa il ricorrente. Si pensi a tutte quelle ipotesi in cui la sofferenza, il patema d'animo, o, peggio ancora, la lesione dell'integrità psico-fisica, l'alterazione

di una legittima pretesa risarcitoria dell'utente, i giudici di ultima istanza hanno escluso *in nuce* l'ascrivibilità all'Enel dell'improvvisa interruzione di fornitura elettrica, che aveva creato danni al privato.

³² Ed è esattamente su quest'ultimissimo versante che dovrebbe misurarsi, probabilmente, quell'irrinunciabile bilanciamento tra contrapposti diritti – *a fortiori* se inviolabili – auspicato da più parti, in dottrina e giurisprudenza (e non solo con riferimento al risarcimento dei danni non patrimoniali). Il timore che tutelando troppo alcune situazioni giuridiche fondamentali (di cui è portatore il danneggiato) possano venirne pregiudicate altre, di pari rango (presenti in capo al danneggiante), andrebbe fugato proprio attribuendo un corretto peso a questa componente dell'ingiustizia del danno (importante almeno quanto il c.d. “*contra ius*”). Il famoso brocardo latino secondo il quale “*qui suo iure utitur neminem laedit*” parrebbe, infatti, imporre all'interprete una duplice valutazione, volta, da un lato, a verificare la possibilità di individuare l'esistenza di un diritto (magari inviolabile) in capo al danneggiante (meritevole di tutela al pari di quello rinvenibile nella sfera giuridica del danneggiato), e, dall'altro, a realizzare un adeguato contemperamento tra le opposte pretese (per evitare che da una parte e dall'altra emergano situazioni di abuso). Sul tema, cfr. P. SCHLESINGER, *L'“ingiustizia” del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 342 ss.; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, 2003, p. 175 ss.; D. MESSINETTI, voce *Danno giuridico*, cit., p. 469 ss.; P. TRIMARCHI, voce *Illecito (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, p. 98 ss.; G. D'AMICO, *Qualificazioni e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 941 ss.

³³ Cfr. C. MAIORCA, voce *Colpa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 534 ss., e C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 24 ss.

³⁴ Se è vero che, come sostiene, F. AZZARI, *Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 16 ss. (rinvia a F.D. BUSNELLI, *Dialogo con Antonio Gambaro. Le questioni del comparatista*, in *Id.*, *Il danno biologico*, Torino, 2001, p. 224), «l'ingiustizia del danno svolge [...] una funzione irrinunciabile, evitando che all'orizzonte dei valori da tutelare si sostituisca quello dei desideri da appagare», sarebbe fuorviante pensare – come spesso rischia di fare la Corte di Cassazione – che essa rappresenti l'unico elemento dell'illecito aquiliano atto a selezionare i pregiudizi risarcibili da quelli immeritevoli di ristoro.

³⁵ Per un ampio e articolato studio su questa regola, come principio proprio dell'ordinamento giuridico italiano, si rinvia a V. CAREDDA, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Torino, 2004; *Id.*, *Il ruolo dell'autoresponsabilità nell'ordinamento giuridico*, in *Obbl. contr.*, 2006, p. 968 ss.

³⁶ Si soffrema sull'argomento con attenzione (sia pur in una trattazione più generale), recentemente, N. Rizzo, *Il problema delle concuse dell'evento dannoso nella costruzione del modello civile di causalità giuridica: introduzione a una teoria*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, p. 713 ss.



della vita di relazione, la diminuzione della qualità della vita, oppure la c.d. "compromissione della dimensione esistenziale della persona", siano effettivamente accettabili in capo al ricorrente e siano financo riconducibili, in qualche modo, ad un preciso fatto (scatenante) commesso da un determinato soggetto, ma non possano tuttavia (o non possano unicamente) essere imputate a quest'ultimo, perché sono semmai ascrivibili (anche o solo) alla particolare sensibilità individuale del danneggiato (legata, in ipotesi, ad altri e ben più gravi problemi familiari, o al contingente stato di stress provocato da una vita lavorativa particolarmente dura oppure alla elevata suscettibilità dell'interessato, riconducibile alle più disparate ragioni)³⁷.

Appare utile richiamare, a tal riguardo, un significativo brano di una delle sentenze della Corte di Cassazione che ha maggiormente contribuito a ridisegnare i contorni del danno non patrimoniale nell'ordinamento giuridico italiano (ossia la n. 8828/2003), nel quale si è evidenziato che per l'individuazione del nesso di causalità «dovrà [...] procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto [...] e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'articolo 1223 c.c. [...], che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza [...], nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale»³⁸. Il rapporto eziologico, infatti, "si interrompe" se, in base al noto

³⁷ Sul tema, v., M. ROSSETTI, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale*, in AA. Vv., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5*, Milano, 2009, p. 442 ss.

³⁸ Così nel par. 3.1.8. della pronuncia in questione. Cfr., in senso analogo, la nota sentenza "gemella" n. 8827 del 31 maggio 2003. In entrambe le decisioni, peraltro, l'accertamento di tale importante elemento dell'illecito viene addirittura anteposto, nella valutazione generale effettuata dalla Suprema Corte, all'esame dei profili psicologici del danneggiante. Sul punto, si rinvia, inoltre, alle sentenze delle Sezioni Unite nn. 576, 579, 582, 583 e 584 dell'11 gennaio 2008; e a Cass. 26 luglio 2012, n. 13214.



criterio della “probabilità prevalente” e “del più probabile che non”³⁹, il pregiudizio verificatosi ne costituisce una conseguenza del tutto atipica ed inverosimile⁴⁰.

In molti casi, anche tra quelli storicamente noti per essere stati risolti dai giudici di pace con decisioni fantasiose, probabilmente dovrebbe essere proprio la mancanza di un nesso come quello or ora citato (e non tanto l'inesistenza di un interesse meritevole di tutela *ex art. 2059* o il mancato superamento di una discutibile “soglia di risarcibilità”) a condurre gli interpreti a negare la liquidazione del danno non patrimoniale. È ad esempio improbabile che la rottura di un tacco o un taglio di capelli mal eseguito possano normalmente provocare un danno biologico (ad esempio una forte depressione) o addirittura una modificazione *in peius* delle precedenti condizioni di vita. Così come è difficile ammettere che da ingiustificate (e/o, perfino, dolose) inefficienze amministrative (in ipotesi, magari, solo occasionali) possa, in genere, derivare un esaurimento nervoso in capo ad un cittadino. Se conseguenze così gravi si verificano, ciò sarà verosimilmente legato a disturbi individuali pregressi del danneggiato, che non possono essere imputati alla condotta dell'agente⁴¹. E sembra condividere questa impostazione anche una recente pronuncia della Terza Sezione Civile (pur con tutte le perplessità che può suscitare in vari punti), secondo la quale «la ricorrenza del danno morale è direttamente proporzionale alla entità ed al tipo di lesioni, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale [...], rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di

³⁹ Interessante appare la ricostruzione fornita dall'arresto della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 25884 del 2 settembre 2022. Secondo l'organo di legittimità, «il criterio della probabilità prevalente (o della prevalenza relativa) implica che, rispetto ad ogni enunciato fattuale, venga considerata l'eventualità che esso possa essere vero o falso, e che, accertatane la consistenza indiziaria, l'ipotesi positiva venga scelta come alternativa razionale quando è logicamente più probabile di altre ipotesi, in particolare di quelle contrarie, per essere viceversa scartata quando gli elementi di fatto disponibili le attribuiscano una grado di conferma “debole”, tale, cioè, da farla ritenere scarsamente credibile rispetto alle altre. In altri termini, il giudice deve scegliere l'ipotesi fattuale ritenendo “vero” l'enunciato che abbia ricevuto il grado di maggiore conferma relativa sulla base dei fatti indiziari disponibili, rispetto ad ogni altro enunciato, senza che rilevi il numero degli elementi di conferma dell'ipotesi prescelta, e senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori».

⁴⁰ V., per tutte, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1768 del 26 gennaio 2011; e gli arresti della stessa autorità nomofilattica n. 9927 del 18 giugno 2012 e n. 16123 del 8 luglio 2010.

⁴¹ Significativo è, da questo punto di vista, quanto la giurisprudenza di legittimità ha previsto con riferimento alla individuazione del requisito della “normale tollerabilità” di cui all'art. 844 c.c., escludendo che possano essere prese in considerazione le condizioni soggettive di chi subisce le immissioni.



normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale»⁴².

La scelta di introdurre in via giurisprudenziale “ulteriori requisiti” (come quelli della “gravità della lesione” o della “serietà del pregiudizio”), «più spiegabile con la volontà “politica” di porre un *limite* al diffondersi incontrollato dei danni *di modico valore*, che con l’applicazione di una stringente logica giuridica»⁴³, si inserisce nel solco di una sempre più diffusa, ma poco persuasiva, tendenza pretoria a risolvere le questioni giuridiche (anche molto complesse) individuando prima la soluzione “eticamente” più corretta (o politicamente più opportuna) e poi manipolando le disposizioni normative, per giustificare le scelte adottate nelle proprie pronunce⁴⁴.

Non occorre, del resto, scomodare la Costituzione, la Carta di Nizza o la CEDU (e neppure applicare in via giurisprudenziale principi generali – anfibologici e ambigui – come quello di solidarietà sociale), per comprendere che non vi è una necessaria ed automatica equivalenza tra “danno subito” e “danno risarcibile”. E ciò semplicemente perché il codice civile e, più in generale, il diritto vigente prevedono che non ogni pregiudizio arrecato agli altri individui (quantunque cospicuo, dal punto di vista patrimoniale e/o non patrimoniale) debba essere sempre e comunque ristorato.

Non sarà possibile chiedere il risarcimento del danno per l’imbarazzo provocato ad una vicina dal passante che le fa quotidianamente un occhiolino, ma non per l’assenza, in questi casi, di una sorta di gravità della l’offesa o tenuità del pregiudizio, bensì – e più semplicemente – perché quest’ultimo non esiste, in quanto non risulta violata alcuna norma di legge (o di fonte sovraordinata ad essa) attributiva di un diritto primario della persona e/o del potere di agire per ottenere la liquidazione del presunto danno in questione (a meno che non ci siano i presupposti per poter ascrivere quel gesto, apparentemente irrilevante, all’interno di una condotta costituente un reato di *stalking*).

⁴² Così nell’ordinanza n. 21630 del 20 luglio 2023.

⁴³ G. MORLINI, *Danno non patrimoniale e danno esistenziale*, in www.ordineforense.re.it, corsivi aggiunti. Dello stesso parere è apparso G. PONZANELLI, *Sezioni Unite: il “nuovo statuto” del danno non patrimoniale*, in *Foro It.*, I, 2009, c. 136 ss.

⁴⁴ Come ha evidenziato V. Lo Voi, *Il danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”*, in www.dirittocivilecontemporaneo.com, «non può [...] non far riflettere la circostanza che gli interventi giurisprudenziali degli ultimi anni, assumendo talvolta anche il ruolo di giurisprudenza c.d. dottrinale, [...] abbiano finito per trasformare le vittime dei pregiudizi non economici in non volontari partecipanti ad una sorta di lotteria giurisprudenziale, durante la quale può anche accadere che venga attribuito un milione di euro a fronte della lesione della privacy di un noto calciatore (Trib. Milano, 3 settembre 2012 n. 9749): somma doppia, se non addirittura tripla, rispetto alle cifre che generalmente vengono riconosciute in caso di illecito che abbia provocato la morte della vittima».



Allo stesso modo, non si potrà ricorrere contro gli individui presenti in una piccola sala d'attesa del pronto soccorso, perché riducono l'ossigeno e possono così danneggiare un paziente oncologico che ha difficoltà respiratorie, o contro quanti circolano con autoveicoli perfettamente in regola rispetto alla normativa vigente e contribuiscono ad aumentare il livello di anidride carbonica presente in città; e non lo si potrà fare, non perché non ci sia la serietà della lesione (in taluni casi, potrebbe esserci ed essere notevole), ma perché il pregiudizio viene prodotto nell'esercizio di un proprio diritto (rispetto al quale occorrerà semmai verificare che non ci sia eccesso colposo). Del tutto differente è, ovviamente, la situazione se – ritornando ai due esempi di scuola testé citati – un soggetto spregiudicato si presenta ogni mattina in sala d'attesa (assieme ad un gruppo di familiari conniventi) col solo fine di rendere irrespirabile l'aria, sperando che così l'ammalato più debole sia costretto ad allontanarsi e lasciare libero il posto, o decide di sostare quotidianamente (e per ore intere) con la propria accesa proprio di fronte al gazebo in cui una persona svolge la sua attività commerciale, con l'evidente obiettivo di arrecare un danno al venditore. In casi come questi, non si comprende perché il dovere di solidarietà debba giustificare l'accettazione di un pregiudizio (quantunque di modesta entità) provocato con dolo ed eventualmente in modo reiterato.

REFERÊNCIAS

J.S. Borghetti, *Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile: présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017*, in *Recueil Dalloz*, 2017, p. 773 ss.

K. Bellis, *Réforme du droit de la responsabilité civile, préjudices réparables et office du juge Le cas du préjudice médiat de privation d'assistance*, in *Recueil Dalloz*, 2020, p. 2025 ss.

M. Bona, *Il valore e l'uso dei precedenti di Strasburgo nel risarcimento per i danni alla persona e da uccisione (l'art. 2059 c.c. "europeizzato")*, in *Giur. it.*, 2007, p. 91 ss.

E. Bufano, *L'autonomia del danno morale e la sua liquidazione: c'è vita oltre le Tabelle*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 148

A. Careda, *Autoresponsabilità e autonomia privata*, Torino, 2004

C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, p. 24 ss.

V. Carbone, *La mancata consegna delle foto matrimoniali dà luogo al risarcimento dei soli danni patrimoniali*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1016 ss.

A. De Cupis, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, vol. II, Milano, 1979, p. 358

R. Del Punta, *Il mobbing: l'illecito e il danno*, in P. Tosi (a cura di), *Il mobbing*, Torino, 2004, p. 72

A. Di Majo, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, 2003, p. 175 ss.

G. D'Amico, *Qualificazioni e tutela delle situazioni non patrimoniali nel sistema pubblico-privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 941 ss.

F. Azzari, *Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 16 ss.

R. Niro, *Art. 41*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Torino, 2006, p. 851 ss.

M. Franzoni, *Il danno morale*, in *Contr. impr.*, 1990, p. 331

V. Fortino, *I danni ingiusti alla persona*, Padova, 2009, p. 174

A. Gangemi, *La liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 159

M. Grondona, *A proposito dell'autonomia fenomenologica e ontologica del danno morale*

C. Maiorca, voce *Colpa (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 534 ss.

M. Mekki, *Le projet de réforme du droit de la responsabilité civile: maintenir, renforcer et enrichir les fonctions de la responsabilité civile*, in <https://mustaphamekki.openum.ca/files/sites/37/2016/06/redaction-definitive.pdf>

I. MEO, *Black out elettrico: perché l'ENEL non è responsabile?*, in *Dir. giust.*, p. 112 ss.

D. Messinetti, voce *Danno giuridico*, in *Enc. dir.*, Agg., vol. I, Milano, 1997, p. 498

G. Morlini, *Danno non patrimoniale e danno esistenziale*, in www.ordineforense.re.it

E. Navarretta, *Il danno non patrimoniale*, in S. Delle Monache (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, 2010, p. 10 ss.

A.C. NAZZARO, *Responsabilità e affidamento nel riconoscimento del figlio: riflessioni a margine di una recente decisione del Tribunale di Firenze*, in *Corti fior.*, 2015, p. 37 ss.

R. Pardolesi, *Inadempimento contrattuale, danno non patrimoniale, azione di classe: note minime su disvalore, disappunto, irrisorietà e altro ancora*, in *Danno resp.*, 2020, p. 95



S. Patti, *Danno non patrimoniale e valutazione equitativa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, p. 1029 ss.

G. Ponzanelli, *Il danno non patrimoniale dei pendolari all'esame della Corte di cassazione*, in *Danno resp.*, 2019, p. 1003

G. Ponzanelli, *La Terza Sezione della Cassazione e la responsabilità civile*, in *Danno resp.*, 2024, p. 5 ss.

F. Ruggiero, *Foto del matrimonio smarrite, no al danno esistenziale della sposa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2018, p. 1388 ss.

V. Rispoli, *Il “mobbing”: forme di tutela giuridica e risarcibilità del danno*, in *Dir. giust.*, 2010, p. 74 ss.

M. Rossetti, *Post nubila phoebus, ovvero gli effetti concreti della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite in tema di danno non patrimoniale*, in AA. VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U. 11 novembre 2008, nn. 26972/3/4/5*, Milano, 2009, p. 442 ss.

P. Schlesinger, *L’ingiustizia del danno nell’illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 342 ss.

C. Scognamiglio, *Il danno non patrimoniale nel tempo della complessità*, in www.personaedanno.it

R. Scognamiglio, *A proposito del mobbing*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, p. 496

M. Tampieri, *La tutela civile della persona*, Padova, 2010, p. 105

G. Trentini, *Oltre il mobbing: le nuove frontiere della persecutività*, Milano, 2006

A. Viglianisi Ferraro, *Il controverso statuto del danno non patrimoniale in Italia. Fra cortocircuiti giurisprudenziali ed esigenze di riforma*, Napoli, 2024, *passim*

A. Viglianisi Ferraro, *La tutela multilivello del diritto di proprietà nel sistema giuridico italo-europeo*, Napoli, 2020, *passim*

P. Zatti, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 1995, p. 138 ss.

